

## Art. 4.

Nei vari compartimenti d'ispezione risiederanno anche aiutanti ispettori del lavoro, i quali:

a) vigilano l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

b) coadiuvano gl'ispettori capi del circolo nelle loro funzioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

MONTI-GUARNIERI. Pregherei la Commissione di volere aggiungere all'articolo 4, al comma a, dopo le parole: « dei fanciulli », le seguenti: « e sugli infortuni del lavoro ». Siccome di questa legge non si parla è l'articolo 2 della legge in discussione dice che gli ispettori del lavoro esercitano vigilanza per la esecuzione delle leggi 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli e 31 gennaio 1904 per gli infortuni degli operai sul lavoro, così mi sembra opportuno che quello che si dice per gli ispettori debba essere detto anche per gli aiutanti. Mi sembra quindi necessario aggiungere al comma a, come ho detto già, le parole: « sugli infortuni del lavoro ».

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione*. Veramente si è inteso di limitare proprio la competenza di questi aiutanti ispettori alla vigilanza della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e si è escluso di farli cooperare alla legge sugli infortuni sul lavoro, per cui si richiedono condizioni speciali di capacità e di studi, trattandosi di funzioni difficili.

Siccome quella degli aiutanti ispettori è una istituzione nuova che noi introduciamo, così è bene che le loro funzioni siano sul principio alquanto limitate e non uguali a quelle degli ispettori.

Pregherei quindi l'onorevole Monti-Guarnieri di non insistere nella sua proposta.

MONTI-GUARNIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI-GUARNIERI. Io non insisto, ma osservo: Quale sarà domani l'autorità di questo aiutante ispettore che, entrando in un ufficio, pur non trovando da constatare alcuna contravvenzione alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, troverà invece da constatarla alla legge sugli infortuni del lavoro?

Esso dovrà uscirsene, come un gatto fru-

stato con la coda fra le gambe, non potendo provocare alcun provvedimento nei riguardi dell'industriale contravventore.

CARLO FERRARIS, *presidente della Commissione*. Ne farà comunicazione all'ispettore, il quale prenderà i provvedimenti necessari. Ma per ora andiamo gradatamente.

MONTI-GUARNIERI. Il quale ispettore arriverà poi con la vettura di Negri.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 4. Chi l'approva si compiacca di alzarsi.

(È approvato).

## Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

SALANDRA, *ministro delle finanze*. Mi onoro presentare alla Camera un disegno di legge, modificato dal Senato, per la concessione perpetua dell'acquedotto De Ferrari Galliera.

Proporrei che questo disegno di legge fosse rinviato alla medesima Commissione che lo ha esaminato già la prima volta, trattandosi di una piccola modificazione di forma.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge, modificato dal Senato, per la concessione perpetua dell'acquedotto De Ferrari Galliera.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia rinviato alla stessa Commissione che lo ebbe già in esame. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(È così stabilito).

## Si riprende la discussione del disegno di legge sull'Ispettorato del lavoro.

PRESIDENTE. Art. 5.

Gl'ispettori e gli aiutanti ispettori sono nominati per decreto reale, i primi in seguito a concorso per titoli, gli altri in seguito a concorso per titoli e per esame.

I titoli dei concorrenti dovranno essere esaminati dal Consiglio superiore del lavoro, in Comitato segreto. Esso farà la graduatoria da proporsi al ministro.

Le altre norme pei concorsi saranno determinate per decreto reale.